



# USRA



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

DECRETO n. 1 del 29 gennaio 2024

**Regolamento per la ripartizione dell'incentivo alle funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36**

### **IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA**

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio Speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Duilio Giuseppe Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Visti i successivi decreti di rinnovo che hanno prorogato fino a tutto il 2023 il contratto del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano;

Visto l'art. 3 del DL 3/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10 marzo 2023, n. 21, con cui si dispone che la durata degli incarichi dei Titolari degli Uffici Speciali non può eccedere, in ogni caso, il termine di cinque anni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2024, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto alla nomina dell'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila fino al 31 dicembre 2025;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, il quale prevede che «gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti (...) in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento»;

Visto il comma 3 del citato articolo 45 del decreto legislativo n. 36/2023, il quale prevede che «l'ottanta per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2 è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il Rup e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. I criteri del relativo riparto, (...) sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti»;

Visto l'articolo 229, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023 che prevede l'entrata in vigore del suddetto codice e dei relativi allegati al 1 aprile 2023 e del successivo comma 2 che prevede che le disposizioni del codice con i relativi allegati acquistano efficacia dal 1 luglio 2023;

Visto l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, tra l'altro, non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

Considerato che il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa con le rappresentanze delle organizzazioni sindacali conclusa in data 24.01.2024.

## ADOTTA

il seguente regolamento:

### Art. 1

#### Oggetto

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti che prestano servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, (di seguito «USRA») secondo quanto previsto dall'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., (di seguito «Codice»).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
  - le leggi ed i regolamenti nazionali;
  - i contratti collettivi nazionali di lavoro (di seguito «CCNL»).

### Art. 2

#### Ambito di applicazione

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 3, c. 4, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma pari al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
3. L'importo di cui al secondo comma, in particolare, è destinato:
  - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;
  - b) alle finalità di cui all'art. 45, comma 5-6 del D. Lgs. n. 36/2023, per una quota del 20%.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento.
5. Gli incentivi sono riconosciuti e di conseguenza liquidati, laddove venga espletata una procedura di affidamento a seguito di un formale atto di nomina e dell'accertamento delle mansioni regolarmente svolte.

## Art. 3

### Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati nei dipendenti, sia amministrativi che tecnici, che prestano servizio presso l'USRA e che svolgono le funzioni tecniche inerenti alle attività di cui all'articolo 2, comma 1. Sono altresì destinatari dei suddetti incentivi i dipendenti individuati tramite accordi e/o convenzioni con altra pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
2. Alla ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche partecipano anche i dipendenti assunti a tempo determinato, sia amministrativi che tecnici, individuati con apposito decreto del Titolare o atto equivalente, che partecipano e/o collaborano alle attività di cui al richiamato articolo 2, comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 7.
3. Non concorre alla ripartizione il personale con qualifica dirigenziale.
4. Sono destinatari della quota di incentivo i soggetti che svolgono una delle seguenti attività:
  - responsabile unico del progetto;
  - responsabili di fase (ove nominati);
  - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
  - programmazione della spesa per investimenti;
  - predisposizione dei documenti di gara;
  - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - redazione del progetto esecutivo;
  - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  - direzione dei lavori;
  - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
  - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - direzione dell'esecuzione;
  - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
  - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  - collaudo tecnico-amministrativo;

- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

5. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dell'art. 45 c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto nel nuovo allegato che lo sostituisce.

#### Art. 4

##### Rup e gruppo di Lavoro. Criterio di conferimento degli incarichi

1. Per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, il Titolare dell'USRA, assicurando il principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, nomina il responsabile unico del progetto (di seguito «RUP») tra i dipendenti che prestano servizio presso l'USRA, in possesso dei requisiti previsti dall'allegato I.2 al codice dei contratti pubblici.
2. Per i lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale.
3. In relazione alla propria organizzazione l'USRA individua con apposito provvedimento del titolare competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori, tenendo conto:
  - a. della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare;
  - b. delle esperienze professionali eventualmente acquisite;
  - c. dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi;
  - d. dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
  - e. della capacità di collaborare con i colleghi;
  - f. della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
  - g. del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;
  - h. del principio di incentivazione della produttività, sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva;
  - i. dell'espletamento di corsi di qualificazione professionale, anche nell'ambito del project management e/o abilitanti dalla normativa di settore.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di affidamento.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal titolare dell'ufficio, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro è proposta dal RUP al Titolare sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Allegati A.1, A.2 e A.3.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il titolare che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.
9. I provvedimenti di nomina del RUP e di individuazione degli incarichi di cui all'art. 3, comma 4 per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura devono essere tempestivamente comunicati, all'atto dell'emanazione, all'ufficio personale e al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli adempimenti di competenza.

#### Art. 5

#### Costituzione e finanziamento delle risorse finanziarie per l'incentivo alle funzioni tecniche

1. Le risorse finanziarie per incentivo alle funzioni tecniche sono costituite in misura non superiore al due per cento dell'importo posto a base delle procedure di affidamento.
2. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie è ripartito tra i dipendenti di cui all'articolo 3, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'Irap a carico dell'Amministrazione.
4. L'utilizzo del restante 20 per cento delle risorse finanziarie è disciplinato dall'articolo 45, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.
5. Integrano le risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 45 del codice dei contratti le somme derivanti da importi relativi a incarichi non svolti o privi dell'attestazione del Titolare e somme eccedenti il limite massimo annuo previsto al comma 4 dell'articolo 45 del codice dei contratti.
6. L'importo dell'incentivo non è soggetto a rettifica qualora in sede di affidamento si verificano dei ribassi.
7. Le spese di trasferta o missione non sono a carico delle risorse finanziarie per funzioni

tecniche.

8. Le risorse finanziarie per funzioni tecniche sono costituite mediante la loro previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio.
9. Nell'ambito degli accordi o convenzioni stipulati con altre pubbliche amministrazioni o con i soggetti terzi, i compensi per funzioni tecniche riconosciuti al personale, ai fini della liquidazione da parte degli uffici competenti, saranno individuati con riferimento al regolamento dell'ente che opera come stazione appaltante. Anche nel caso di realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni, le risorse finanziarie da destinare all'incentivo per funzioni tecniche non possono comunque essere superiori al due per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base delle procedure di affidamento.
10. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

#### Art. 6

##### Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico, di RUP o di costituzione del gruppo di lavoro, sono indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
2. I termini per la direzione lavori o per la esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudo o verifica di conformità.
3. I termini del collaudo o della verifica di conformità sono quelli previsti dall'articolo 116 del codice dei contratti pubblici e dalle relative norme regolamentari nonché dalle norme specifiche di settore.
4. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
5. Le prestazioni del RUP cessano con il pagamento del saldo all'impresa contraente all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.

#### Art. 7

##### Modalità e criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche

1. L'importo da corrispondere ai dipendenti viene ripartito, nei limiti percentuali di cui agli Allegati A.1, A.2 e A.3, che costituiscono parti integranti del presente regolamento, tenendo

conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell'entità e complessità dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attività svolte, da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila.

2. In caso di incarico di funzioni tecniche conferite congiuntamente a più persone, la ripartizione interna dell'importo da corrispondere è definita con determinazione del Titolare sentito il RUP.
3. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
4. L'individuazione delle percentuali da attribuire per la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessità di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è proposta dal RUP al Titolare dell'Ufficio Speciale anche in corrispondenza dell'emissione dei certificati di pagamento presentati sulla base degli stati di avanzamento lavori, servizi e forniture e in modo proporzionale all'avanzamento degli stessi.

#### Art. 8

##### Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

#### Art. 9

##### Criteri di liquidazione degli incentivi

1. Ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi definitivamente rese:
  - per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
  - per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa;
  - per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
  - per le procedure di affidamento/gare, con la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione;
  - per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
  - per il collaudo statico, con il deposito del certificato;



- per il RUP, e i collaboratori all'attività del responsabile unico del progetto, all'approvazione del collaudo o della regolare esecuzione.

## Art. 10

### Modalità di pagamento degli incentivi

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, gli incentivi sono liquidati e pagati in corrispondenza dell'emissione dei certificati di pagamento presentati sulla base degli stati di avanzamento lavori, servizi e forniture come di seguito specificato:
  - per le funzioni di Responsabile Unico del progetto e suoi collaboratori, nella misura del 20% all'aggiudicazione; per il 70% in concomitanza e in modo proporzionale ai certificati di pagamento; il restante 10% dopo l'approvazione dei certificati di collaudo definitivo o di regolare esecuzione o di verifica di conformità;
  - per le funzioni di direttore dei lavori o dell'esecuzione e loro collaboratori, in un'unica soluzione per le prestazioni inferiori l'anno o in concomitanza dei certificati di pagamento per prestazioni di durata superiore;
  - per le funzioni di collaudo o di verifica di conformità in un'unica soluzione dopo l'approvazione dei relativi certificati.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il Titolare dell'USRA, sentito il Rup dell'attività concretamente svolta, accerta il diritto dei dipendenti alla liquidazione dei compensi e provvede al versamento degli incentivi maturati, in relazione all'avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture.
3. In presenza di incarichi attribuiti da altre pubbliche amministrazioni, per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche è individuato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle altre pubbliche amministrazioni sulla base della ripartizione prevista dal regolamento delle stesse.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita e sono calcolati secondo il criterio di competenza, in relazione alle attività svolte nell'anno di riferimento. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite su indicato è aumentato del 15 per cento.

## Art. 11

### Riduzione dei compensi in caso di incrementi dei tempi di espletamento degli incarichi

1. L'importo da corrispondere ai dipendenti è ridotto in caso di incrementi ingiustificati dei tempi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati, qualora gli stessi non determinano aumenti dei costi previsti nel quadro economico.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 è di competenza del Titolare, che vi provvede previa comunicazione al personale interessato e attivazione del contraddittorio, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti.
3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

4. Qualora la realizzazione dell'opera o lavoro, la prestazione del servizio, o la fornitura si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.

## Art. 12

### Penalità per errori ed omissioni

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, che arrechino pregiudizio per la stazione appaltante ovvero determinino l'incremento dei costi contrattuali.
2. Laddove le violazioni e le responsabilità del soggetto incaricato non siano tali da configurare la fattispecie di cui al comma 1, il compenso incentivante è ridotto mediante l'applicazione da

parte del Titolare di una penale non inferiore al dieci per cento dell'importo lordo spettante e non superiore al trenta per cento del suddetto importo, proporzionata alla gravità dell'inadempimento.

3. L'accertamento delle circostanze di cui ai commi 1 e 2 è di competenza del Titolare dell'Ufficio che vi provvede previa comunicazione al dipendente interessato e attivazione del contraddittorio.
4. In caso di accertamento delle circostanze di cui ai commi 1 e 2, il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione totale o parziale delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, l'USRA procede in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque l'erogazione di eventuali ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza con quelli chiesti in restituzione è sospesa fino all'accertamento definitivo.

#### Art. 13

##### Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
  - a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
  - c. i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

#### Art. 14

##### Norma transitoria

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione amministrazione trasparente.

L'Aquila, 29/01/2024

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale  
per la Ricostruzione di L'Aquila**  
*Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano*

**ALLEGATO A.1**

<b>LAVORI (collaudo statico necessario)</b>	
<b>Attività</b>	<b>%</b>
RUP (progetto)	23-33
Ufficio di supporto al RUP (responsabili e collaboratori alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, nonché della predisposizione e del controllo delle procedure di gara, programmazione spesa per investimenti)	17-22
Direttore dei Lavori	27-32
Ufficio Direzione Lavori	
Collaudo tecnico-amministrativo o regolare esecuzione	8-12
Collaudo statico	7-10
Attività di verifica dei progetti	3-6

**ALLEGATO A.2**

<b>LAVORI (collaudo statico NON necessario)</b>	
<b>Attività</b>	<b>%</b>
RUP (progetto)	23-33
Ufficio di supporto al RUP (responsabili e collaboratori alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, nonché della predisposizione e del controllo delle procedure di gara, programmazione spesa per investimenti)	17-25
Direttore dei Lavori	27-32
Ufficio Direzione Lavori	
Collaudo tecnico-amministrativo o regolare esecuzione	10-15
Attività di verifica dei progetti	5-10

**ALLEGATO A.3**

<b>SERVIZI E FORNITURE</b>	
<b>Attività</b>	<b>%</b>
RUP (progetto)	23-33
Ufficio di supporto al RUP (responsabili e collaboratori alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, nonché della predisposizione e del controllo delle procedure di gara, programmazione spesa per investimenti)	17-22
Direttore della esecuzione dei contratti di servizi - Incaricato o commissione della verifica di conformità nei contratti di forniture	22-30
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	13-18
Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione	11-14